TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE STACCATA DI SALERNO

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

Relazione del Presidente Francesco Riccio

Monastero Santa Maria della Mercede - Sede T.A.R. Salerno

Cortile interno

12 marzo 2019

RELAZIONE

SALUTI

Ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione, saluto con gratitudine le autorità civili, militari e religiose, il componente del Consiglio di Presidenza, il rappresentante dell'associazione nazionale magistrati amministrativi, gli esponenti del mondo accademico, gli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero Foro, i magistrati di altri plessi giurisdizionali, nonché quelli della magistratura amministrativa, di secondo e di primo grado, in servizio o collocati in quiescenza, il personale tutto della giustizia amministrativa.
Mi sia consentito un particolare saluto e ringraziamento al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa – Presidente Gabriele Carlotti - che con la sua presenza dà atto dell'attenzione e dell'interesse costante che i vertici della Giustizia Amministrativa hanno riservato, a vario titolo, all'attività svolta da questo Tribunale, al quale, negli anni scorsi, non sono mancati momenti di seria difficoltà; il ringraziamento è doveroso anche per quello che Ella saprà fare, nello svolgimento dell'incarico da non molto assunto, al fine di adeguare, con sapienza ed esperienza, anche la struttura organizzativa dei Tribunali periferici, ma certamente non minori, alle pressanti necessità.
Del pari colgo l'occasione per salutare e ringraziare il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sede in Napoli - Salvatore Veneziano – che non dimentica di elogiare l'attività e la produttività di questo plesso, pur in presenza delle segnalate carenze.

Anno giudiziario trascorso e propositi realizzati

Nell'accingermi a svolgere ad un anno di distanza la terza relazione sull'anno giudiziario appena trascorso - sulla scorta di una cognizione più approfondita e stabile dei risultati complessivi e particolari conseguiti mi fa piacere rilevare, in primo luogo, di avere percepito – mi auguro di non sbagliare – un costante e sempre più convinto apprezzamento per l'attività giurisdizionale svolta e, in particolare, per la qualità del servizio giustizia che questo plesso giurisdizionale ha saputo garantire, solidamente fondata, io credo, sulla chiarezza, sulla sinteticità e sulla coerenza delle decisioni e degli atti giurisdizionali adottati.
Sento, inoltre, il dovere di evidenziare, svolgendo una prima considerazione generale relativa al piano organizzativo-funzionale, il sensibile miglioramento del lavoro quotidiano dovuto all'impegno profuso dal personale in servizio, in particolare da

quello amministrativo, che si è giovato anche di una diversa utilizzazione, rapportata alle risorse disponibili, nonché di un maggior grado di incentivazione professionale.
Tornando, invece, all'esercizio della funzione giurisdizionale, ritengo che gli organi di giurisdizione amministrativa debbano essere consapevoli che è indispensabile interagire, per quanto possibile, con la società civile e con gli altri soggetti che operano nell'ambito istituzionale, soprattutto perché un isolamento autoreferenziale si traduce in un ostacolo al miglioramento del servizio da rendere alla collettività.
Questa interazione può aiutarci a comprendere che la tutela delle situazioni soggettive, devolute alla giurisdizione amministrativa, non può esaurirsi nella sola ricerca della illegittimità dell'azione amministrativa. Al giudice amministrativo è richiesto non soltanto di decidere con efficienza ed immediatezza, ma anche di definire la regola del caso concreto quando la norma, per la sua stessa connotazione di generalità ed astrattezza, non appare in grado di indicare una soluzione chiara e immediata della controversia portata alla cognizione del giudice. Per cui la lesione o la compromissione della situazione giuridica soggettiva, che costituisce la spinta all'instaurazione del processo, non può tradursi nella sola verifica della mera legittimità dell'atto che di volta in volta viene in considerazione, né trasformarsi, per inefficienza del sistema giudiziario, nella mera soddisfazione di un interesse protetto "di riflesso".
L'art. 24 della Costituzione individua, come parte integrante del diritto alla tutela giurisdizionale, anche il diritto alla concentrazione della tutela medesima, configurando un sistema volto ad assicurare una tutela tempestiva, piena e completa di tutte le situazioni soggettive vantate dal cittadino nei confronti dei poteri pubblici.
Ne consegue che per il giudice amministrativo non esistono effetti tipici o necessari dell'annullamento, potendo gli stessi essere modellati dal legislatore, al di là della mera caducazione, a seconda delle diverse situazioni soggettive fatte valere in giudizio (anche con la predisposizione di interventi sostitutivi rispetto alle omissioni della p.a. o risarcitori nei confronti dell'amministrazione che ha determinato una ingiusta causa di danno al cittadino).
Ciò deve indurre a non dimenticare che la auspicata opera di costruzione della fiducia nel sistema della giustizia amministrativa non può prescindere dal prestare attenzione al sistema delle tutele dal punto di vista di chi chiede giustizia (il cittadino) e non di chi la concede (il giudice), in modo che non resti scoperta alcuna posizione soggettiva tutelabile. In ogni caso, va segnalato che il giudice amministrativo rimane comunque impegnato in un processo di miglioramento delle condizioni di benessere collettivo (basti pensare alle pronunce in tema di tutela della salute, del paesaggio o della pubblica incolumità).
Nel momento attuale, il continuo e costante confronto dei diritti fondamentali con i poteri autoritativi a presidio di superiori interessi pubblici si pone con maggiore pregnanza e drammaticità nel caso dei migranti. In tale ambito, il giudice

amministrativo è chiamato ad analizzare – con attenzione e professionalità – i connessi profili di sicurezza interna, la cui valutazione rimane prerogativa dello Stato.
Il diritto dell'immigrazione è costantemente interessato da rivisitazioni legislative che delineano lo *status* dello straniero in termini derogatori e speciali, rispetto ai quali il compito della giurisprudenza amministrativa è quello di assicurare una dimensione concreta alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, soprattutto quando vengono in rilievo il diritto all'unità familiare, o quello all'adeguata protezione dei minori presenti nel nucleo familiare, o ancora lo stabile legame con il territorio italiano comprovato dal possesso di un titolo di lungo soggiorno.
L'incidenza sociale delle decisioni del giudice amministrativo emerge osservando il fenomeno del cosiddetto "diritto giurisprudenziale", espressamente richiamato nella relazione di insediamento e di inaugurazione dell'anno giudiziario del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi.
Ha sottolineato il Presidente: "*È pur vero che gli ostacoli che il legislatore contemporaneo deve affrontare sono più impegnativi che in passato, e non solo in Italia.*
Oggi la difficoltà di avere leggi chiare, al di là della minore o maggiore competenza tecnica dei "fabbricanti di leggi", deriva da problemi oggettivi nel regolare una società complessa, disomogenea al suo interno, in cui la mediazione del conflitto tende spesso a spostarsi dal momento della creazione della regola a quello della sua applicazione.
A tale fenomeno – difficilmente eliminabile e, semmai, solo attenuabile – si affiancano anche ulteriori fattori di complicazione: primo fra tutti l'inserimento delle tutele in un sistema multilivello e reticolare di fonti del diritto.
In questo sistema, accanto alle fonti tradizionali (ma assai diversificate), si va affermando progressivamente il "diritto giurisprudenziale", nazionale ed europeo.
Anche le sentenze diventano sempre più oggetto di interpretazione: perché direttamente fonti del diritto nel senso classico del termine (penso alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che costituiscono esse stesse l'ordinamento comunitario); oppure perché da considerare, nella misura in cui danno vita a un precedente, come "fonte culturale", dotata di efficacia persuasiva più o meno vincolante.
Nell'uno e nell'altro caso, il giudice interpreta (anche) sentenze ai fini della decisione di nuovi casi. Di conseguenza alle sentenze guardano gli avvocati e la dottrina, che fin troppo talvolta procede a una opera di mera sistemazione della giurisprudenza, venendo meno al proprio fondamentale ruolo di guida nel processo ermeneutico.
Questo diritto giurisprudenziale – pur inquadrato in un sistema di princìpi e valori positivi, in modo da non trascendere nell'occasionalismo giudiziario – concorre inevitabilmente, direi "a prescindere", a "formare" diritto nel momento stesso in cui viene concretamente applicato. Nel diritto giurisprudenziale trova ampia, e forse

talvolta eccessiva, espressione la cd. discrezionalità giudiziaria, che contribuisce a rendere meno prevedibile la decisione del giudice.
Con la "crisi della legge" e la complessità della scelta politica è andata gradualmente emergendo una collocazione della giurisprudenza nell'ambito della "fabbrica delle leggi", con la progressiva assunzione da parte delle Corti di un ruolo di supplenza.
Il "diritto giurisprudenziale" evoca qualcosa in più del "diritto vivente", in quanto il primo sembra recare in sé una nota di creatività, mentre il diritto vivente rimanda a una mera ricognizione degli orientamenti dei giudici in una data materia. È per questo che il tema del precedente, al di là dell'aspetto strettamente tecnico, richiama la questione generale del ruolo del giudice nell'applicazione del diritto.".
Nel momento in cui la pronuncia giurisprudenziale costituisce essa stessa una fonte del diritto, il giudice amministrativo più spesso si rifà a precedenti giurisprudenziali chiari e consolidati. Casi tipici ed emblematici sono rappresentati dal sempre più frequente ricorso al sistema di risoluzione delle controversie delle sentenze in forma semplificata che in questo Tribunale hanno avuto un forte incremento, compiendo una valutazione di merito già nella fase dell'esame della domanda cautelare.
Il dato tendenziale trova conferma, per converso, nella costante riduzione delle ordinanze collegiali di sospensione degli atti impugnati. Nello stesso tempo, il Collegio giudicante, potendo contare sulla gestione più razionale del ruolo delle udienze pubbliche (realizzato anche attraverso la previsione, consentita dalla predisposizione ed autorizzazione da parte dell'organo di autogoverno, delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato), non disdegna di rimettere alla sede di merito l'esame della controversia esaminata in camera di consiglio, fissando a breve la relativa udienza pubblica ordinaria per effetto del disposto dell'art. 55, comma 10, del c.p.a..
Non va sottaciuto che anche la pubblica amministrazione si mostra più consapevole dei principi giuridici e delle regole di azione e di comportamento indicate nelle decisioni giurisprudenziali. Da un lato, infatti, capita di constatare più frequentemente, nell'ambito delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi adottati, la presenza di richiami puntuali e pertinenti dei precedenti dei giudici amministrativi (di primo e di secondo grado); dall'altro, si ricorre talvolta alla predisposizione di circolari o direttive per conformare l'azione delle pubbliche amministrazioni alla luce della costante e consolidata giurisprudenza.
Esposte queste brevi considerazioni preliminari, passo ad illustrare come ha operato in concreto questo Tribunale.
Accantonata, poiché già pienamente attuata e adeguatamente stabilizzata, l'entrata in vigore del PAT (processo amministrativo telematico), occorre ricordare che si è provveduto ad istituire concretamente l'ufficio del processo, cui si è fatto cenno nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018.
Una rinnovata valutazione del contenzioso nel suo complesso ha portato ad una minima correzione della diversa ripartizione della competenza per materia delle due sezioni

giurisdizionali del Tribunale, attuata tenendo conto dei dati statistici dell'anno precedente in termini di incidenza dei ricorsi pendenti distinti per materia.
Lo svolgimento delle udienze e dei riti camerali è proseguito secondo un criterio di discussione concentrata ed essenziale, lasciando ai difensori delle parti il compito di indicare e illustrare, entro tempi ragionevoli, gli elementi ritenuti rilevanti.
Il comportamento del Foro nel suo complesso rimane connotato da una significativa professionalità e da un diffuso senso di rispetto per l'organo giudicante, anche attraverso la ricerca dello strumento più adeguato ed immediato per la definizione del contenzioso in atto, in ragione della diversa incidenza concreta dei conflitti prospettati.
Sempre solerte è stata la risposta delle pubbliche amministrazioni che, tranne casi isolati e complessi, hanno fornito al collegio i giusti e pertinenti chiarimenti, collaborando in tal modo nella ricerca di una rapida risoluzione della vertenza. A tal proposito, occorre però avvertire che, per le questioni più complesse e tecniche, come nel caso dei ricorsi in materia di appalti e di edilizia ed urbanistica, l'affidamento degli accertamenti tecnici ai verificatori (nella maggioranza dei casi) o ai consulenti tecnici qualificati ha portato ad un prolungamento – incolpevole - dei tempi per la definizione in primo grado del giudizio. Sono comunque allo studio iniziative per approntare un elenco composito di esperti che diano disponibilità a relazionare in tempi brevi, a richiesta, e tenendo conto della complessità degli accertamenti da effettuare, sui singoli quesiti posti dal collegio giudicante. Occorre, in definitiva, sapere quale soggetto tecnico individuare e, nello stesso tempo, porsi nella condizione di poter decidere senza incorrere in ingiustificati o spiacevoli rinvii delle già fissate udienze pubbliche o camerali.
Le possibilità di ulteriori innovazioni organizzative vengono tuttora ostacolate dalla carenza di personale magistratuale in servizio.
Se, da un lato, si è assistito all'ingresso di giovani magistrati, provenienti da altre sedi o attinti dalla graduatoria dei vincitori dell'ultimo concorso ultimato, dall'altro, vi è stato un pari numero di trasferimenti di altri giudici già appartenenti al TAR di Salerno; cosicché, alla data del 31 dicembre 2018, erano in servizio presso questo Tribunale soltanto 8 unità, comprendendo in tale numero anche gli attuali presidenti.
Nel descritto stato di difficoltà, l'impegno dei magistrati del TAR di Salerno si è mantenuto su uno standard qualitativo e quantitativo elevato, ricevendo dal foro e dal personale amministrativo un lusinghiero apprezzamento.

Descrizione e programmazione del servizio reso attraverso l'utilizzo degli strumenti disponibili

Anche l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa deve continuamente rapportarsi – progressivamente evolvendosi – al proprio ambito quotidiano di operatività, all'interno del quale si prospettano tematiche e controversie i cui caratteri

mutano nel tempo, subendo, tra l'altro, il condizionamento della conflittualità sociale sottostante. Di qui l'esigenza imprescindibile (anche) della giustizia amministrativa di attrezzarsi in maniera adeguata in termini di formazione ed organizzazione del personale amministrativo e giurisdizionale, che deve essere non soltanto professionalmente attrezzato, ma anche numericamente proporzionato alla consistenza del contenzioso pendente.

Rimane ancora forte, allo stato, l'incidenza, sul piano organizzativo, della previsione contenuta nel codice processuale amministrativo, dei riti accelerati o iper-accelerati, nonché dei riti camerali, che per ovvie ragioni necessitano di una risposta rapida (e necessariamente concisa).

Alla prima sezione del TAR di Salerno sono stati assegnati i ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie: appalti, servizi pubblici, autorità indipendenti; autorizzazioni e concessioni, carabinieri, cinematografia, cittadinanza, elezioni, farmacie, forze armate, industria, istruzione, magistrati, notai, ordinanze contingibili ed urgenti, polizia di Stato, professioni e mestieri, pubblico impiego, sicurezza pubblica, stranieri, teatro e sport, università degli studi, vittime del dovere, esecuzione del giudicato della I sezione di questo Tribunale; esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali.

Nell'ambito delle materie di cui alle descritte competenze, meritano di essere segnalate alcune significative innovazioni giurisprudenziali, in alcuni casi conseguenti a modifiche normative di recente introduzione.

In particolare, per quanto riguarda la tematica, di notevole impatto sociale, della revoca delle misure di accoglienza già disposte a favore dei soggetti extracomunitari, l'orientamento consolidato della prima sezione era nel senso che: il silenzio serbato dal legislatore consentisse di estendere la durata della tutela accordata al richiedente asilo, nelle more della definizione del giudizio, anche alla fase di appello, sicché, pur in presenza di un pronunciamento sfavorevole della Commissione e, successivamente, del Tribunale ordinario, a cui in sede di impugnazione l'interessato si fosse rivolto, nella comparazione degli opposti interessi, andasse comunque assicurata la protezione interinale al richiedente asilo (in tal senso le sentenze 22/11/2017, n. 1630 e 15/11/2017, n.1612).

In seguito all'entrata in vigore delle più recenti modifiche normative in materia, superando le prospettate eccezioni in rito di inammissibilità per difetto di giurisdizione (affermando che "appare ragionevole ricondurre tutti i provvedimenti di revoca delle condizioni di accoglienza nell'ambito della disciplina - che include il regime impugnatorio dinanzi al Giudice amministrativo - di cui all'art. 23, d.lgs. n. 142/2015"), questo Tribunale ha assegnato un valore determinante "*al d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale ha profondamente riformato il procedimento di esame delle domande di protezione internazionale: difatti l'art. 21 dello stesso, nel dettare il regime transitorio, statuisce, al comma 1, che le nuove disposizioni … si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il*

centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Dunque, tra le nuove disposizioni che trovano applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della novella, vi è quella secondo cui il provvedimento di rifiuto della richiesta di protezione internazionale assuma efficacia definitiva una volta che il Tribunale ordinario abbia respinto il relativo ricorso, pur in pendenza di un' eventuale impugnazione; tuttavia, tale nuovo regime trova però applicazione, come detto, alle sole controversie (su provvedimenti di rigetto della richiesta di protezione internazionale) instaurate successivamente al decorso del termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 18 agosto 2017, mentre a quelle già pendenti continua a trovare applicazione la previgente disciplina (in tal senso Tar Salerno, 12.9.2018, n. 1277 e 6.9/2018, n.1257, 30.7.2018, n.1176 e 28.5.2018, n.837).

Passando alla materia degli appalti, la prima sezione di questo Tribunale, con la sentenza n. 524 del 2018, ha affermato l'innovativo principio in forza del quale "Le partecipate dirette e indirette degli enti locali non possono concorrere a gare indette dalle amministrazioni socie perché si trovano in conflitto di interesse". I giudici, analizzando il caso di un appalto indetto dal Comune di Salerno per l'installazione delle luci di artista, in cui è risultata affidataria (in RTI con altri operatori) una partecipata indiretta dallo stesso ente, hanno rilevato la sussistenza delle condizioni delineate dall'articolo 42 del Codice degli appalti.

Inoltre, la medesima Sezione, con sentenza n. 1574 del 5 novembre 2018, in maniera parimenti innovativa, ha disposto la legittimità dell'invito a gara al gestore uscente in caso di utilizzo di una procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, in cui la selezione degli operatori da invitare a gara sia avvenuta mediante sorteggio pubblico. Risulta, infatti, ormai pacifico in giurisprudenza che il principio di rotazione debba considerarsi servente e strumentale rispetto al generale principio di concorrenza e non possa risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente aggiudicatario che abbia ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione della platea degli offerenti.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'attività giurisdizionale della seconda Sezione, si continua a registrare una consistente domanda di giustizia, rilevante non solo dal punto di vista quantitativo, abbracciando le competenze della Sezione le materie dell'edilizia e del governo del territorio, delle espropriazioni, della sanità e dell'ambiente, tutte di significativo impatto sul territorio locale.

L'instabilità che caratterizza la produzione normativa non contribuisce al governo efficace dei predetti settori in questione da parte delle Amministrazioni, spesso costrette a confrontarsi con innovazioni episodiche e non coerenti con il sistema, che impediscono la determinazione di indirizzi e prassi operative stabili; si generano, in tal

modo, incertezze interpretative e soluzioni legate al contingente, dalle quali scaturisce, quasi inevitabilmente, un contenzioso più ampio e di più difficile risoluzione.
Non va dimenticato che stiamo facendo riferimento a settori interessati da cospicua e rilevante normativa regionale, di cui si impone il coordinamento con il sistema normativo statale e comunitario, esso stesso fonte di contenzioso.
Si può richiamare, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio) nella parte in cui consentiva ai Comuni di disciplinare, mediante atti regolamentari e d'indirizzo, la locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione anche con preferenza per gli occupanti per necessità, al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal modo, l'esito del procedimento sanzionatorio finiva per essere disallineato rispetto al principio fondamentale della legislazione statale, che individua nella demolizione l'esito normale della edificazione di immobili abusivi; per di più, la disciplina regionale colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale rendeva possibile l'attribuzione di un vantaggio al responsabile dell'abuso, solitamente coincidente con l'occupante per necessità, in contrasto con la funzione anche deterrente del regime sanzionatorio.
Per altro verso, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 177 del 2018, ha dichiarato incostituzionale l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n.6 ("Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016") nella parte in cui disponeva la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale, in contrasto con esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, tanto più rilevanti in quanto collegati al favor di principio al ricorso all'energia da fonti rinnovabili, che impone regole certe, trasparenti e non discriminatorie, in grado di orientare le scelte degli operatori economici, favorendo gli investimenti nel settore, nella direzione obbligata della semplificazione dei procedimenti autorizzatori.
Rispettosa di tale principio appare la legge della Regione Campania n. 26 del 2 agosto 2018 ("Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale – legge annuale di semplificazione 2018"), che introduce, tra l'altro, semplificazioni in materia di pianificazione territoriale (art. 2), di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale (art. 3), di valutazione di incidenza (art. 4), di Sportello Unico regionale per le attività produttive (art. 12).
A tutt'altra *ratio* sembra ispirata, invece, la normativa (art. 1, comma 29) contenuta nella legge regionale 29 dicembre 2018, n. 69 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 della Regione Campania –

Legge di stabilità regionale 2019”), in base alla quale i termini per la definizione delle pratiche di condono edilizio proposte a termini delle leggi nn. 47/1985 e 724/1994 sono prorogati al 31 dicembre 2019.
Tale disposizione sancisce una persistente incertezza sulla sorte di manufatti risalenti anche a trent’anni fa, a destinazione residenziale o produttiva, e l’impossibilità di pervenire ad una corretta e attualizzata definizione dell’edificato di cui tener conto in sede di pianificazione urbanistica, con le intuibili conseguenze in termini di contenzioso.
La proliferazione normativa realizzata attraverso interventi non sistematici comporta con evidenza l’incertezza operativa delle Amministrazioni, che si traduce in ritardo e, frequentemente, in inerzia.
Questo spiega il massiccio e, invero, non fisiologico ricorso, nei settori di competenza, allo strumento di tutela offerto dall’art. 117 c.p.a., applicando il quale questo Tribunale, prendendo atto dell’inerzia delle amministrazioni interessate, ha ordinato alle stesse di provvedere, spesso investendo organi sostitutivi del compito di risolvere le questioni problematiche lasciate insolute dalle amministrazioni medesime.
Le esigenze di celerità, a fronte di un particolare andamento della domanda di giustizia, hanno indotto questo Tribunale a favorire in relazione alle controversie di minore complessità, la definizione anticipata (in sede cautelare) dei relativi giudizi. Sotto tale profilo, bisogna segnalare che, nel corso dell’anno appena trascorso, nonostante un’adeguata informazione, ha trovato poco seguito la proposta di definizione anticipata attraverso il sistema delineato dall’art. 71-bis del c.p.a. (il numero dei ricorsi in tal modo definiti è poco significativo). Ciò è dipeso, probabilmente, anche dalla circostanza che il Tribunale ha dovuto indirizzare l’esame del contenzioso pendente verso altre modalità organizzative, quali quelle dello smaltimento dell’arretrato secondo l’approvato piano delle udienze straordinarie.
Come anticipato, si è finalmente costituito l’ufficio del processo soprattutto grazie al prezioso apporto della dott.ssa Filomena Zamboli, che ha posto a disposizione di questo Tribunale l’esperienza acquisita nella sede principale del TAR per la Campania.
Il procedimento di scelta dei soggetti tirocinanti si è concluso con il D.P. n.7 dell'8 febbraio 2018, con cui è stata approvata la graduatoria finale. Con tale atto sono stati individuati i quattro stagisti ritenuti necessari per la costituzione dell’ufficio.
La suddetta attività ha consentito di estrapolare alcune tipologie di ricorsi riconducibili alla medesima materia e contraddistinti da questioni identiche o analoghe che avevano già costituito oggetto di decisione da parte di questo Tribunale (ad esempio ricorsi in materia di stranieri, in materia di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato o in materia di mancato riconoscimento dell’equo indennizzo), ovvero contenziosi con possibilità di definizione in rito (ad esempio ricorsi con notifica o deposito non tempestivi, ovvero riguardanti questioni non rientranti nella giurisdizione del giudice adito) o, ancora, coinvolgenti questioni non particolarmente complesse e/o comunque

non suscettibili di approfondimenti o istruttorie (ad esempio ricorsi con non più di 2 motivi di doglianza).
Tutti i giudizi sono stati catalogati e inseriti in un'apposita scheda riepilogativa curata appositamente dalle tirocinanti e sottoposte al controllo del competente funzionario, assegnato anch'esso all'ufficio del processo. I giudizi che rispondevano ai requisiti indicati nelle direttive del Presidente sono stati segnalati alla Sezione competente ed i relativi fascicoli, appositamente digitalizzati, sono stati consegnati ai fini dell'inserimento nei ruoli delle udienze ordinarie ovvero di smaltimento.
L'Ufficio del Processo ha inoltre esteso l'attività di verifica alla totalità dei ricorsi proposti nell'anno 2014 e 2015, formando un elenco per materia (e quindi indicando la sezione attualmente competente) o per oggetto del giudizio, con riferimento a materie particolari e a questioni di facile soluzione.
Al riguardo, è doveroso segnalare che dei quattro stagisti incardinati nell'ufficio del processo due si sono dedicati specificamente alla prima sezione e due alla seconda, con una turnazione pari alla metà della durata dell'incarico, in modo da consentire una uniforme e completa formazione in termini di conoscenza della tipologia e della complessità del contenzioso pendente presso questo Tribunale.

I tempi e i numeri dell'intervento del giudice amministrativo

Preliminarmente, occorre prendere spunto dai dati di rilievo nazionale, già indicati nella citata relazione del Presidente Patroni Griffi.
Anche quest'anno l'arretrato si è ridotto; la percentuale di riduzione è del 9% circa.
Nel 2018 i ricorsi definiti complessivamente dai giudici amministrativi (T.A.R., Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana) sono stati 79.175.
Negli ultimi 8 anni (dal 2011 al 2018) il lavoro della giustizia amministrativa ha prodotto un dimezzamento dell'arretrato.
Analizzando l'andamento dei predetti dati in un'ottica ristretta legata all'ambito di operatività di questo Tribunale, si può sostanzialmente affermare che i risultati statistici sono i linea con i valori medi riportati e dimostrano sicuramente una produttività quantitativa e qualitativa di tutto rispetto.
In termini di produttività del Tribunale, è sufficiente notare che, a fronte di un contenzioso pendente pari nel 2018 a 7.114 unità, vengono definiti nel medesimo periodo ben 2.826, di cui 1.438 con sentenza. Se si considera che tale lusinghiero risultato viene conseguito attraverso l'abnegazione del personale amministrativo e la dedizione di soli otto magistrati, di media in servizio nell'anno di riferimento presso questo Tribunale, si può facilmente intuire che il quasi totale azzeramento del numero dei ricorsi pendenti potrebbe essere in breve raggiunto attraverso una dotazione di magistrati corrispondente al numero di quelli previsti in organico, il cui modesto incremento potrebbe portare, senz'altro, alla costituzione della terza sezione interna al

Tribunale, assegnando in tal modo allo stesso la rilevanza e la dignità che merita, certamente come sesto tribunale amministrativo d'Italia in termini di consistenza dei ricorsi pendenti ancora da definire.
Come inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, si assiste invero all'aumento del contenzioso corrente: si è passati infatti da 1819 ricorsi depositati nel 2017 a 2.011 depositati nel 2018.
Ciò significa che il disagio registrato dal foro e dai soggetti interessati per l'introduzione del PAT si può considerare in via di dissoluzione, grazie soprattutto all'opera di formazione del personale forense posta in essere dall'ordine degli avvocati e dalle libere associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti.
Se il dato statistico generale può essere incoraggiante, quello particolare delle sentenze pubblicate nel 2018 segnala una pari tendenza rispetto al 2017 (si è passati da 1.408 sentenze pubblicate nel 2017 a 1.438 nel 2018).
Come già osservato in precedenza le ordinanze cautelari hanno subito una flessione pari a quella notata nel corso del 2017: si è passati da 551 ordinanze nel 2017 a 462 ordinanze nel 2018. Per converso, il numero delle sentenze brevi, adottate per la definizione nel merito dei ricorsi in camera di consiglio, ha registrato un incremento pari al 28 % (infatti, si è arrivati dalle 242 sentenze brevi nel 2017 a ben 309 nel 2018).
Si mantengono sostanzialmente stabili le richieste tanto di misure cautelari monocratiche, quanto di decreti ingiuntivi: per tali ultime istanze l'aumento si attesta a sole 4 richieste in più rispetto al 2017.
Per ciò che concerne il grado di impugnazione delle decisioni di questo Tribunale, in termini percentuali, il confronto tra i dati del 2017 e quelli del 2018 mostra una leggera flessione tranne il caso delle ordinanze cautelari, il cui numero di impugnazione sale da 61 nel 2017 a ben 76 nel 2018. Il dato diventa più rilevante se posto a confronto con il correlato aumento del numero delle sentenze brevi e la contestuale diminuzione delle misure cautelari collegiali.
Infine, si segnala un ulteriore miglioramento dei tempi medi di definizione dei ricorsi per l'anno 2018 computati in termini di giorni.
Tale andamento è costante sia se riferito a tutte le tipologie di contenzioso, sia se computato per i soli ricorsi in materia di appalti.
Bisogna tener conto che al riguardo comunque incide in maniera significativa e, nel lungo periodo, la diversa consistenza del numero di magistrati in servizio presso il Tribunale di Salerno.
Un breve cenno va fatto alla consistenza finanziaria del contributo unificato versato nelle casse dello Stato, in ragione dei risorsi depositati presso il Tribunale di Salerno, nonché all'attività istruttoria e di ammissione provvisoria compiuta dalla Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, istituita per effetto dell'art. 14 dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo.

Per ciò che riguarda il primo aspetto, va segnalato che l'introito totale nell'anno 2018 è pari ad € 1.598.370,00, a cui vanno aggiunti, quando effettivamente incassati, le somme iscritte a ruolo per la riscossione per un importo totale di € 197.708,38 a titolo di contributi non versati.
Relativamente all'attività compiuta dalla citata Commissione nell'anno appena trascorso, occorre rappresentare che la stessa ha dovuto esaminare ben 140 istanze, accogliendone 75 e respingendone 65.

La caratterizzazione dell'attività giurisdizionale

Dallo studio del prospetto generale dei ricorsi depositati, a sua volta ripartiti per materie secondo l'oggetto del contendere, si ricavano delle valutazioni che variano a seconda dell'aspetto tendenziale e statistico dei flussi dei ricorsi introitati.
Posto che per l'anno di riferimento si è assistito ad un significativo aumento complessivo del numero dei ricorsi depositati (+ 9,55%), non sempre è seguito, in alcune materie, un coerente incremento del contenzioso rispetto all'anno precedente; tale andamento è relativo alle seguenti materie: accesso ai documenti, comuni e province, demanio statale e regionale, enti pubblici in generale, servizio sanitario nazionale; tutte materie che registrano un decremento dei ricorsi introitati.
Viceversa, l'aumento in termini numerici dei ricorsi introitati più consistente è riferito alle seguenti materie: stranieri (+77 ricorsi), esecuzione del giudicato (+ 50 ricorsi), sicurezza pubblica (+23 ricorsi), autorizzazioni e concessioni (+22 ricorsi), commercio ed artigianato (+21 ricorsi), edilizia ed urbanistica nonché espropriazione per pubblica utilità (+16 ricorsi), pubblico impiego (+15 ricorsi).
E' sostanzialmente stabile il numero dei ricorsi in tema di appalti di lavori, servizi e forniture (va segnalato un modesto decremento di sole 5 unità), il cui impatto però, in termini di impegno dei collegi giudicanti per la loro definizione, continua ad avere un peso specifico maggiore: infatti, occorre tenere conto del fatto che il contezioso relativo a tale materia trova svolgimento, il più delle volte, attraverso la proposizione di uno o più atti contenenti motivi aggiunti, oppure con il deposito di ricorsi incidentali da parte dei soggetti controinteressati, senza tralasciare la possibilità di instaurare, nelle more dell'aggiudicazione, il cosiddetto rito super accelerato finalizzato a contestare gli atti di esclusione o di ammissione alla pubblica gara.
Per altro verso, continua a segnalarsi il notevole impegno generato dalla particolare consistenza del contenzioso nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica (quasi il 35% del totale dei ricorsi introitati nel 2018, con un incremento rispetto all'anno precedente pari a 16 ricorsi). Gli stessi generano, a loro volta, un peso significativo non solo sulla determinazione dei ruoli camerali per la decisione delle istanze di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ma anche sulla conseguente fissazione dell'udienza pubblica per la doverosa definizione nel merito.

Nell'ambito dei giudizi che si definiscono in camera di consiglio mantengono una certa consistenza i ricorsi proposti per l'esecuzione del giudicato (calcolabile intorno al 16,7% del totale dei ricorsi introitati); per questa tipologia va, inoltre, notato che una parte dell'aumento del contenzioso è dovuto al nuovo incremento delle azioni proposte per l'esecuzione dei decreti della Corte d'Appello di Salerno, emessi per la determinazione dell'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo (violazione della cosiddetta legge Pinto).

Da ultimo, sembra opportuno segnalare come elemento statistico tendenziale, ma sicuramente parziale e non compiutamente verificato nel tempo, la diversa incidenza territoriale di alcune tipologie di ricorsi pendenti (ad esempio, quelli in materia di appalti, autorizzazione e concessioni, esecuzione del giudicato, istruzione, pubblico impiego, ordinanze contingibili ed urgenti, nonchè sicurezza pubblica), rapportata in relazione alla tipologia delle due distinte province che compongono l'ambito complessivo della nostra giurisdizione (Salerno ed Avellino).

Partendo da un dato oggettivo relativo alla diversa estensione territoriale e consistenza in termini di diffusione degli enti locali nelle due distinte aree geografiche (superiore, senz'altro, sotto entrambi gli aspetti quella di Salerno rispetto a quella di Avellino), si osserva che il numero dei ricorsi registrati sia complessivamente superiore quello relativo alla Provincia di Salerno rispetto a quello della Provincia di Avellino. Ciò significa che la maggiore estensione territoriale, la diversa consistenza dei soggetti amministrati e la diversa diffusione delle pubbliche amministrazioni in un determinato ambito territoriale possano influire sulla formazione del contenzioso amministrativo.

Tale ovvia considerazione, però, non vale, in termini di proporzionalità, per ciò che riguarda il contenzioso relativo alle materie della sicurezza pubblica, delle ordinanze contingibili ed urgenti e del pubblico impiego.

Nel primo caso, si registra in controtendenza un maggior numero di ricorsi riguardanti l'ambito territoriale della Provincia di Avellino, mentre nel secondo e nel terzo, il confronto è troppo sbilanciato a favore dell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

Questo sta a significare che gli elementi che influiscono sul dato tendenziale dell'andamento dei ricorsi depositati, nel breve periodo, sono in genere dettati dal diverso contesto territoriale, ma che tale elemento oggettivo non sempre appare coerente nella sua incidenza. L'esame degli altri fattori potrebbe essere utile ad una indagine statistica e sociologica della conflittualità latente tra le amministrazioni, locali e decentrate, ed i cittadini.

Al di là dei rilievi sopra esposti, per una visione più dettagliata dell'andamento dell'attività giurisdizionale nel suo complesso vi rimando alla lettura dell'apposita appendice inserita nella copia cartacea della presente relazione.

CONCLUSIONI

Compiuta una descrizione di massima dell'attività di questo Tribunale, destinata anche e soprattutto ai soggetti istituzionali e non che operano nell'ambito della gestione dei pubblici poteri e dei rapporti tra cittadini e p.a., non rimane che ribadire l'impegno di tutto il personale di questo Tribunale a ricercare in ogni singolo comportamento o atto la chiarezza e la trasparenza che sono indici di un rispetto che è doveroso dare ai cittadini indotti a formulare un'adeguata domanda di giustizia, senza, tra l'altro, dimenticare che il diverso e contrapposto interlocutore è, più spesso, il singolo funzionario o dirigente pubblico che si trova ad operare e risolvere situazioni sempre più articolate e diversificate che sfuggono alla semplice applicazione letterale della norma; si tratta comunque di soggetti tutti che attendono dal giudice amministrativo un'opera di sostituzione della regola generale (generica ed astratta) con una regola del caso singolo che sia per definizione confacente alla controversia instaurata: in sostanza occorre tradurre la complessità della prospettazione delle parti nella semplicità della decisione adottata.
Pertanto, lo scopo istituzionale di questo Tribunale non può prescindere dal fornire, in tempi brevi e ragionevoli, una risposta all'incertezza del cittadino, rafforzando, come ribadito dal Presidente del Consiglio di Stato, la tutela di chi è titolare di una situazione giuridica soggettiva, la quale non si esaurisce nella sola riparazione dell'interesse legittimo o interesse occasionalmente protetto; la stessa tutela passa sempre più spesso attraverso l'esame e l'accoglimento, in presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, delle azioni risarcitorie e di accertamento dell'obbligo all'adempimento da parte della p.a..
La presenza attenta e costante del giudice amministrativo non solo assicura il cittadino in merito alla certezza del diritto, ma nello stesso tempo costituisce un monito per la pubblica amministrazione a che i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della costituzione non siano trascurati e sempre prioritariamente rispettati.

DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2019 DEL TAR DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO

TAV. 1

RICORSI DEPOSITATI DAL 2012 AL 2018

ANNO 2012	1.931
ANNO 2013	2.431
ANNO 2014	2.827
ANNO 2015	2.908
ANNO 2016	2.202
ANNO 2017	1.819
ANNO 2018	2.011
MEDIA ANNUA DEPOSITI	*2.304*

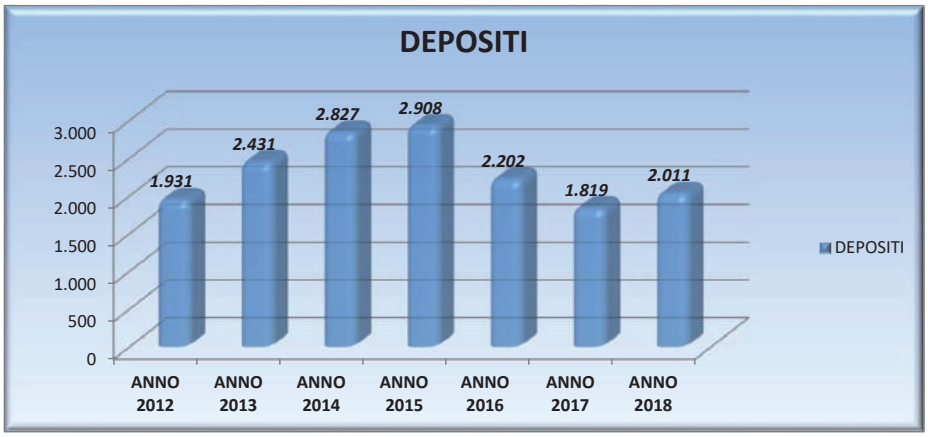

RICORSI PENDENTI DAL 2012 AL 2018

ANNO 2012	14.971
ANNO 2013	13.190
ANNO 2014	13.253
ANNO 2015	11.245
ANNO 2016	8.765
ANNO 2017	7.805
ANNO 2018	7.114
DIFFERENZA 2012 - 2018	*-7.857*

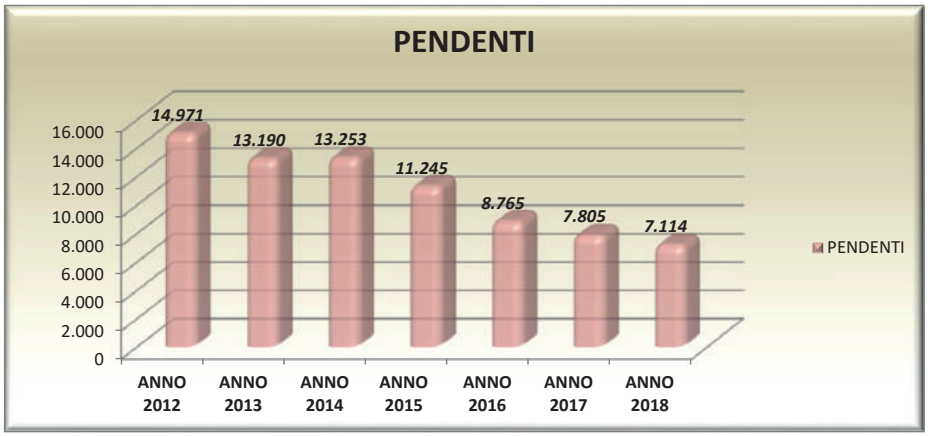

RICORSI DEFINITI DAL 2012 AL 2018

ANNO 2012	8.436
ANNO 2013	4.554
ANNO 2014	2.673
ANNO 2015	3.873
ANNO 2016	3.997
ANNO 2017	2.696
ANNO 2018	2.826
MEDIA ANNUA DEFINITI	*4.151*

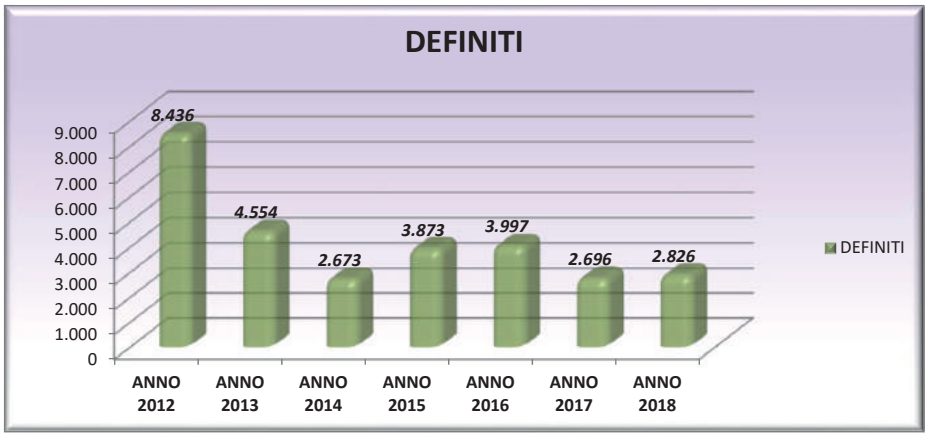

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2017/2018

	2017	*2018*	*VARIAZIONE 2018/2017*
ACCESSO AI DOCUMENTI	45	32	*-13*
AGRICOLTURA E FORESTE	2	8	*6*
AMBIENTE	13	24	*11*
ANTICHITA' E BELLE ARTI	2	0	*-2*
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	108	103	*-5*
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	0	*-1*
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	177	199	*22*
CACCIA E PESCA	2	1	*-1*
CARABINIERI	1	0	*-1*
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	3	0	*-3*
COMMERCIO, ARTIGIANATO	27	48	*21*
COMUNE E PROVINCIA	46	31	*-15*
DEMANIO STATALE, REGIONALE	26	11	*-15*
EDILIZIA ED URBANISTICA	694	710	*16*
ELEZIONI	4	4	*0*
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	19	5	*-14*
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	286	336	*50*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	51	67	*16*
FARMACIA	3	10	*7*
FORZE ARMATE .	1	0	*-1*
INQUINAMENTO	6	3	*-3*
ISTRUZIONE	16	17	*1*
MAGISTRATI	0	0	*0*
NON ASSEGNATA	10	31	*21*
NOTAI	1	0	*-1*
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	28	26	*-2*
POLIZIA DI STATO	3	0	*-3*
PROFESSIONI E MESTIERI	13	19	*6*
PUBBLICO IMPIEGO	69	84	*15*
REGIONE	1	1	*0*
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	3	0	*-3*
SERVIZI PUBBLICI	5	3	*-2*
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	48	34	*-14*
SICUREZZA PUBBLICA	67	90	*23*
STRANIERI	24	101	*77*
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	13	13	*0*
VITTIME DEL DOVERE	1	0	*-1*
VOCIPRESENTI NELLA CLASSIFICAZIONE UTILIZZATA NEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE PAT	0	*0*	*0*
Totale	1.819	*2.011*	*192*

TAV. 2

CONTRIBUTO UNIFICATO ANNI 2016/2017

ANNO	€
2015	
2016	
INCREMENTO IN EURO	

TAV. 3

SENTENZE (Sent. + Sent. Brevi) PUBBLICATE DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	1.054	1.334	1.214	1.175	642	554	689	**952**
II^	1.039	904	650	1.116	1.675	854	749	**998**
Totale	**2.093**	**2.238**	**1.864**	**2.291**	**2.317**	**1.408**	**1.438**	

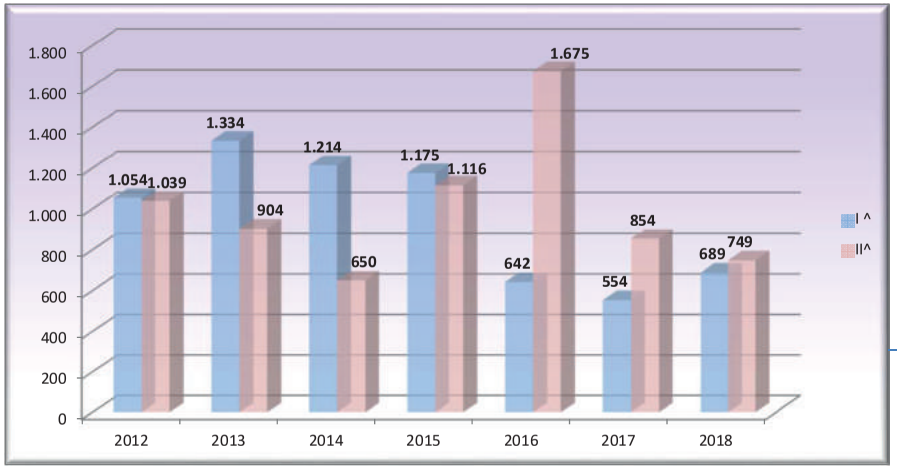

SENTENZE PUBBLICATE DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	963	1.150	1.141	1.050	510	375	485	**811**
II^	839	724	544	1.021	1.547	791	644	**873**
Totale	**1.802**	**1.874**	**1.685**	**2.071**	**2.057**	**1.166**	**1.129**	

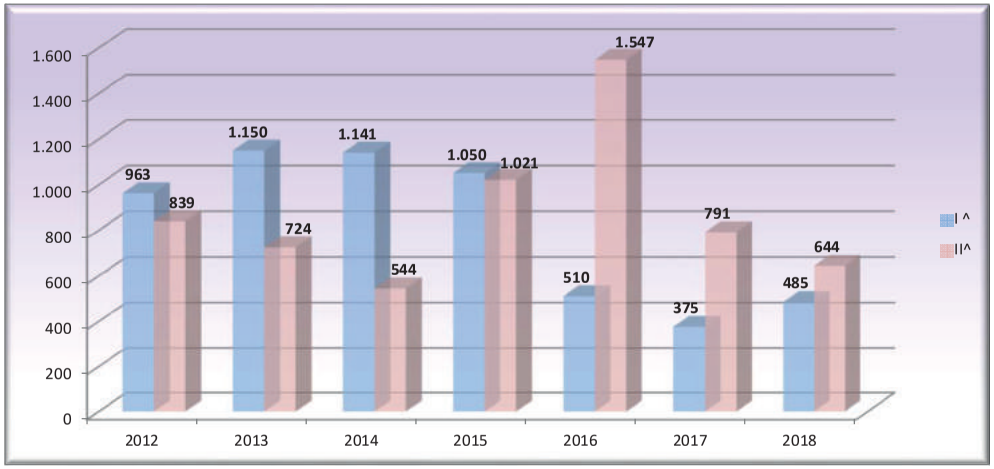

SENTENZE BREVI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	91	184	73	125	132	179	204	**141**
II^	200	180	106	95	128	63	105	**125**
Totale	**291**	**364**	**179**	**220**	**260**	**242**	**309**	

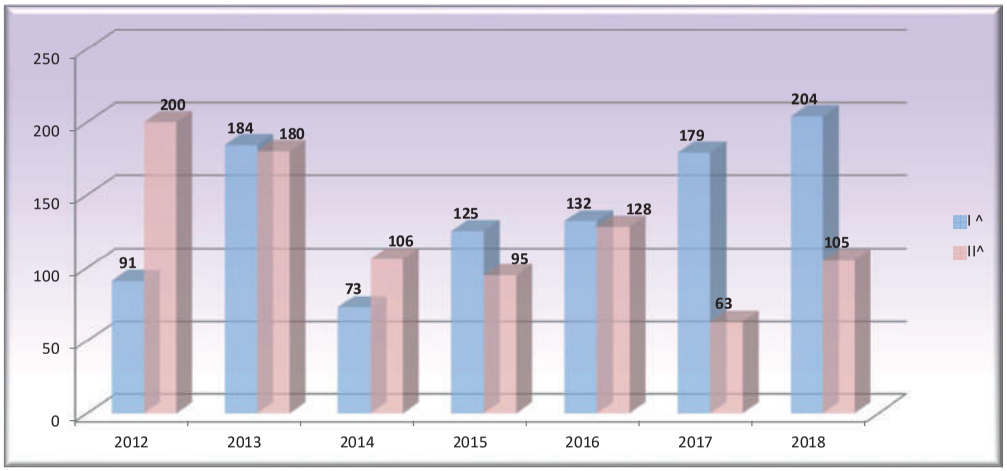

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	203	308	278	390	458	207	149	**285**
II^	191	297	330	260	191	344	313	**275**
Totale	**394**	**605**	**608**	**650**	**649**	**551**	**462**	

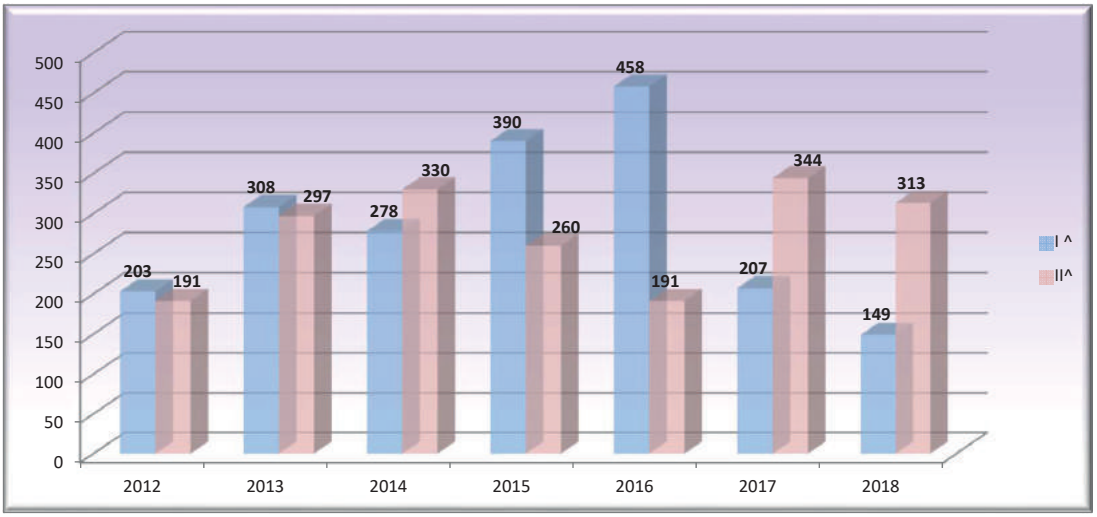

TAV. 5

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	178	226	246	263	223	197	158	**213**
II^	104	117	102	168	164	187	221	**152**
Totale	**282**	**343**	**348**	**431**	**387**	**384**	**379**	

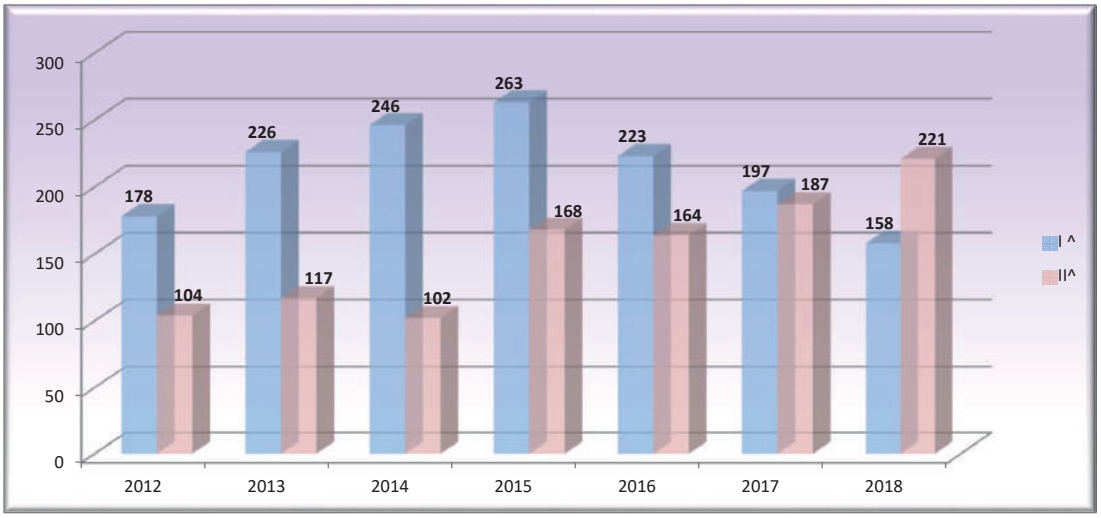

TAV. 6

DECRETI PRESIDENZIALI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	6	4	4	11	9	26	39	**14**
II^	3	4	5	17	28	27	11	**14**
Totale	**9**	**8**	**9**	**28**	**37**	**53**	**50**	

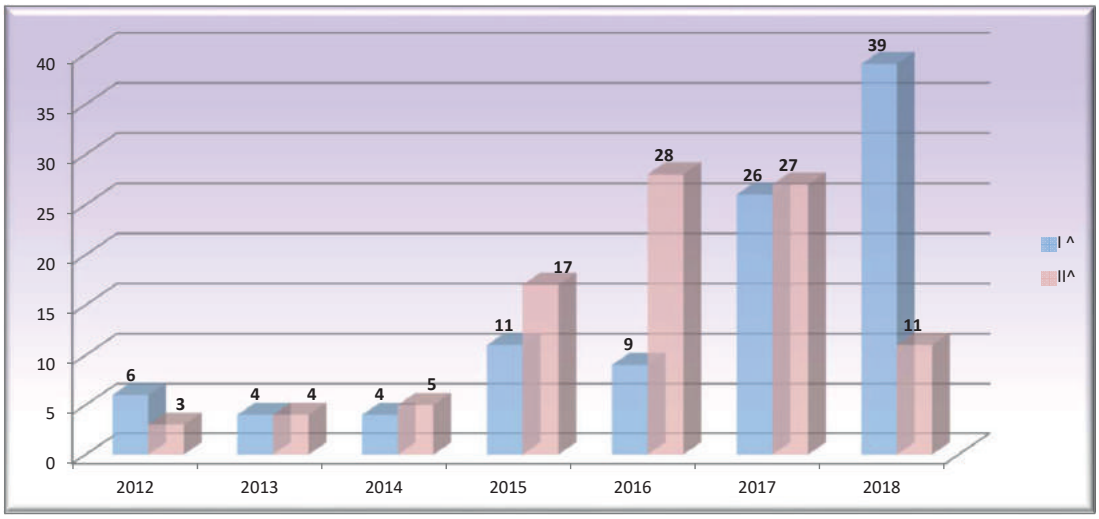

TAV. 7

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	3.114	1.164	213	500	336	298	510	**876**
II^	3.370	1.193	478	928	1.245	851	738	**1.258**
Totale	**6.484**	**2.357**	**691**	**1.428**	**1.581**	**1.149**	**1.248**	

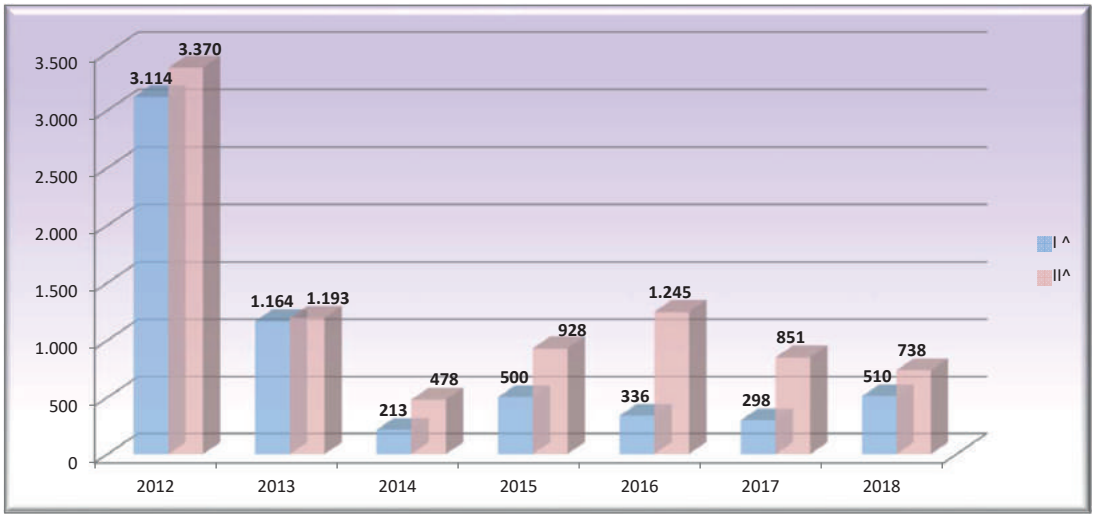

TAV. 8

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	104	97	46	116	96	79	77	**88**
II^	71	111	103	60	64	86	89	**83**
Totale	**175**	**208**	**149**	**176**	**160**	**165**	**166**	

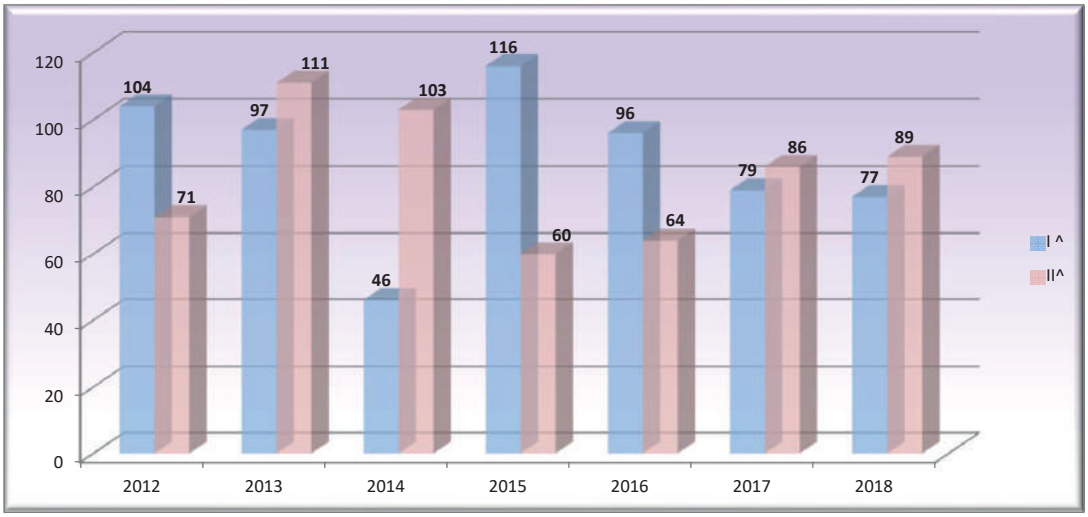

TAV. 9

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2018

SEZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
I ^	7	5	14	28	3	13	18	**13**
II^	0	0	0	0	0	1	0	**0**
Totale	**7**	**5**	**14**	**28**	**3**	**14**	**18**	

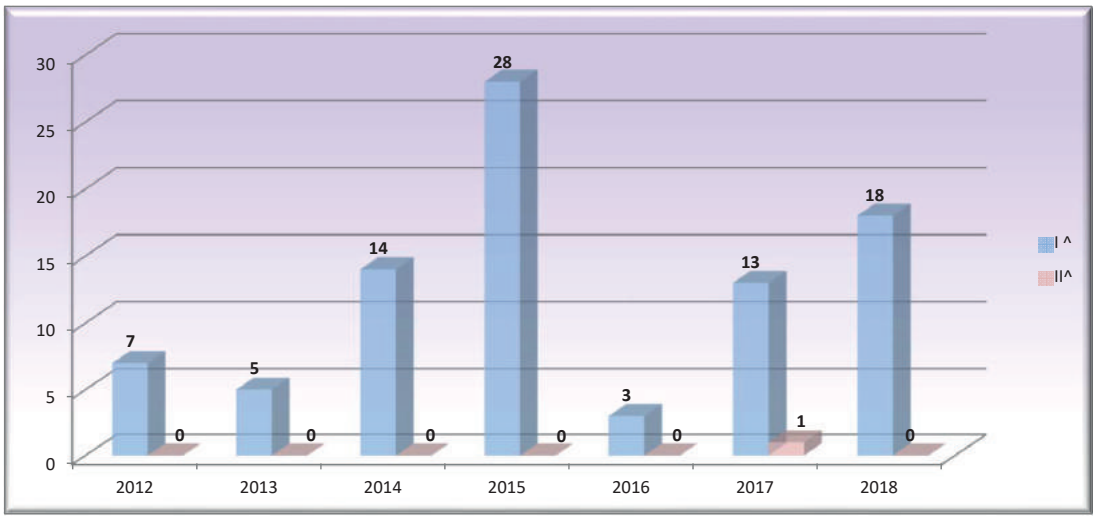

PROVVEDIMENTI/ANNO	2017	2018
SENTENZE	1.408	1.438
ORDINANZE CAUTELARI	551	462
ORDINANZE COLLEGIALI	384	379
DECRETI PRESIDENZIALI	53	50
DECRETI DECISORI	1.149	1.248
DECRETI CAUTELARI	165	166
DECRETI INGIUNTIVI	14	18
TOTALE	**3.724**	**3.761**

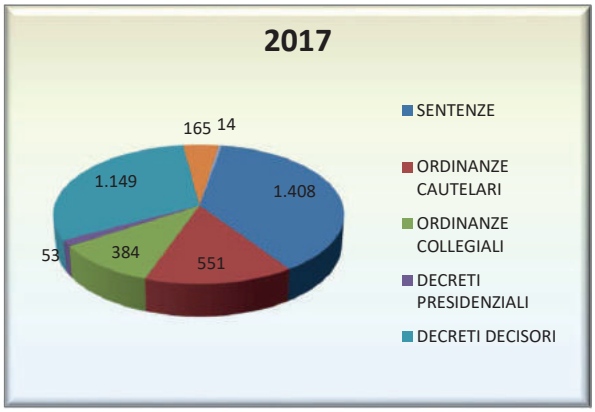

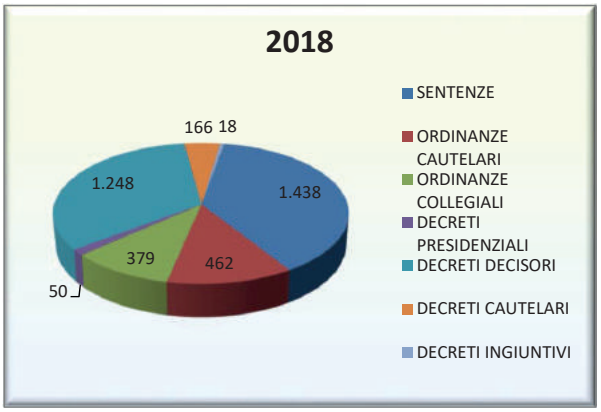

TAV. 10

SENTENZE TOTALI APPELLATE ANNI 2012/2018

APPELLI 2012	APPELLI 2013	APPELLI 2014	APPELLI 2015	APPELLI 2016	APPELLI 2017	APPELLI 2018	MEDIA ANNO
396	382	195	278	166	163	125	**263**

ANNO PROVV. TAR	PROVV. APPELLATO	N.RO PROVV.	DISCUSSI AL CDS (agg. gennaio 2018)	*% DISCUSSI AL CDS SU PROV. TAR 2017 APP.*
2017	Sentenza	131	46	*35,1%*
	Ord.Coll.	2	0	*0,0%*
	Sent.Breve	32	21	*65,6%*
	Sospensiva	61	56	*91,8%*

La percentuale è riferita alla data della presente estrazione

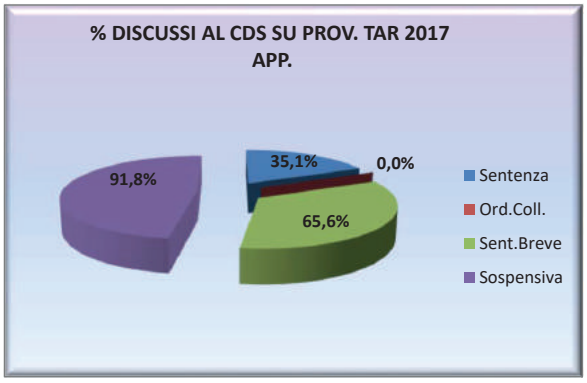

ANNO PROVV. TAR	PROVV. APPELLATO	N.RO PROVV.	DISCUSSI AL CDS (agg. febbraio 2019)	*% DISCUSSI AL CDS SU PROV. TAR 2018 APP.*
2018	Sentenza	99	52	*52,5%*
	Ord.Coll.	6	2	*33,3%*
	Sent.Breve	26	22	*84,6%*
	Sospensiva	76	71	*93,4%*

La percentuale è riferita alla data della presente estrazione

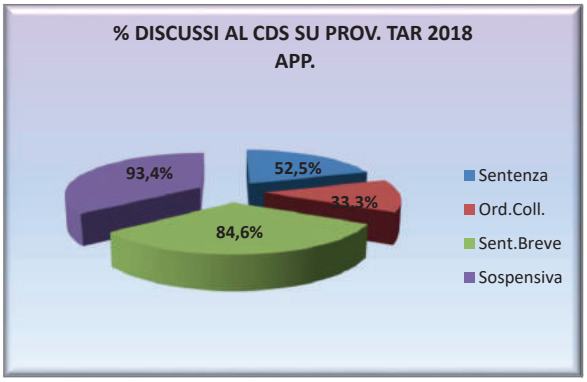

ESITI DEL CDS SU PROV. TAR 2017 APPELLATI		
ORDINANZA CAUTELARE	ACCOGLIE	34
ORDINANZA CAUTELARE	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1
ORDINANZA CAUTELARE	PRENDE ATTO RINUNZIA ALLA ISTANZA CAUTELARE	4
ORDINANZA CAUTELARE	RESPINGE	17
		56
SENTENZA	ACCOGLIE	22
SENTENZA	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI	1
SENTENZA	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1
SENTENZA	DICHIARA INAMMISSIBILE	1
SENTENZA	CANCELLA DAL RUOLO	1
SENTENZA	INTERLOCUTORIO/A	1
SENTENZA	RINVIO AD ADUNANZA PLENARIA	1
SENTENZA	RESPINGE	18
		46
SENTENZA BREVE	ACCOGLIE	4
SENTENZA BREVE	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1
SENTENZA BREVE	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI	1
SENTENZA BREVE	RESPINGE	15
		21

ESITI DEL CDS SU PROV. TAR 2018 APPELLATI		
ORDINANZA CAUTELARE	ACCOGLIE	23
ORDINANZA CAUTELARE	DICHIARA ESTINTO	1
ORDINANZA CAUTELARE	INTERLOCUTORIO/A	1
ORDINANZA CAUTELARE	PRENDE ATTO RINUNZIA ALLA ISTANZA CAUTE	2
ORDINANZA CAUTELARE	RIUNISCE	1
ORDINANZA CAUTELARE	RESPINGE	43
		71
ORDINANZA COLLEGIALE	ACCOGLIE	**1**
ORDINANZA COLLEGIALE	DICHIARA IMPROCEDIBILE	**1**
		2
SENTENZA	ACCOGLIE	20
SENTENZA	DICHIARA INAMISSIBILE	1
SENTENZA	DICHIARA IRRICEVIBILE	1
SENTENZA	INTEGRAZIONE DEL CONTRADITTORIO	1
SENTENZA	PRENDE ATTO RINUNZIA IST. CAUTELARE	2
SENTENZA	RESPINGE	26
SENTENZA	SOSPENDE GIUDIZIO	1
		52
SENTENZA BREVE	ACCOGLIE	9
SENTENZA BREVE	INTERLOCUTORIO/A	1
SENTENZA BREVE	RIUNISCE	2
SENTENZA BREVE	RESPINGE	10
		22

CALCOLO TEMPI MEDI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

	PRIMA DECISIONE COLL.		DEFINITI		DEFINITI NEL CAUTELARE	
	Tutti le tipologie	classif. Appalti	Tutti le tipologie	classif. Appalti	Tutti le tipologie	classif. Appalti
2012	291	187	329	188	78	32
2013	268	223	310	148	58	37
2014	297	186	329	203	52	26
2015	241	126	252	138	59	37
2016	182	96	188	102	45	31
2017	98	91	105	99	43	33
2018	72	88	101	93	36	28

Vaolri espressi in giorni

Nota:

il calcolo è effettuata a partire dalla data di deposito fino alla data del provvedimento, il risultato è un valore più favorevole perché il campione in esame è limitato solo ai depositati dell'anno richiesto (es. depositi 2016 il campione dei definiti ad oggi è 749. Questi dati sono destinati ad aumentare man mano che aumenta il numero dei definiti di quel anno.

APPENDICE*

Accesso ai documenti

Il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.
L'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: di conseguenza solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24/07/2018, n.1165)

La documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I,08/02/2018, n.214)

Appalti pubblici

Le partecipate dirette e indirette degli enti locali non possono partecipare a gare indette dalle amministrazioni socie perché si trovano in conflitto d'interesse, pertanto si ritiene necessario annullare l'aggiudicazione della gara in cui è risultata affidataria (in Rti con altri operatori) una partecipata indiretta dallo stesso ente. Un conflitto al quale il diritto interno ed europeistico, in una prospettiva schiettamente pro concorrenziale, fanno corrispondere una sanzione di natura espulsiva.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 6/04/2018, n. 524)

Le valutazioni operate dalle Commissioni di gara sulle offerte tecniche dei concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie, ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, o vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione. In sede di gara pubblica, il giudice di legittimità può spingere il proprio accertamento fino a controllare l'attendibilità delle valutazioni tecniche affidate dalla P.A., ma non può sostituirsi a essa in tale apprezzamento e ignorare che, nel campo dell'applicazione delle norme tecniche.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 6/07/2018, n. 1048)

Deve essere escluso dalla gara il concorrente che abbia omesso la dichiarazione di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli

contemplati nell'art. 38, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 163/ 2006, essendo peraltro impedita alla stazione appaltante qualsiasi valutazione di gravità.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/07/2018, n. 1156)

La percentuale di partecipazione non rappresenta un requisito sostanziale dell'offerta né integra un'ipotesi di modifica soggettiva da parte del concorrente, non determinando l'ingresso nella gara di nuovi operatori economici, dunque, non è vietato alle imprese del raggruppamento modificare la percentuale di partecipazione, purché complessivamente esse posseggano i requisiti di qualificazione richiesti dal bando.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 27/09/2018, n. 1342)

La stazione appaltante, in mancanza di una specifica norma di divieto, può scegliere di istituire due distinte commissioni, una delle quali dovrà occuparsi della valutazione della offerta tecnica ed un'altra, invece, di quella economica; tale scelta peraltro non appare irragionevole, in quanto disposta al fine di garantire la massima professionalità dell'organo tecnico che valuta le proposte dei concorrenti.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 30/05/2018, n.868).

Nelle procedure di gara pubbliche, il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta esprime un tipico potere tecnico - discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, essendo prevista quale unica eccezione l'ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 06/11/2018, n.1604)

Atto Amministrativo

L'obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/11/2018, n. 1725)

Autorizzazioni e concessioni

Anche in riferimento alle D.I.A. prescritte dalla normativa in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, deve rimanere fermo il principio per cui le fattispecie di semplificazione astrattamente previste dal

legislatore (statale o regionale) possono ritenersi "formate ed esistenti" soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili per l'esercizio del potere inibitorio - repressivo.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/07/2018, n. 1149)

Ai fini della regolazione del traffico su una strada di ridotte dimensioni, ha rilevanza la modulazione della quantità e caratteristiche dimensionali degli autoveicoli circolanti e delle modalità spazio-temporali della circolazione. Tale modulazione deve riguardare tutti gli operatori della categoria ed in ogni caso non può contenere previsioni di favore per quelli che hanno sede nelle zone interessate dal divieto.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24/07/2018, n.1160)

Il Sindaco può limitare gli orari di apertura delle sale gioco per contrastare la ludopatia. L'Amministrazione comunale ha la possibilità di esercitare il proprio potere d'inibizione delle attività «per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione d'interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute».
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 17/09/2018, n. 1291)

Le previsioni regolamentari che estendono la loro efficacia anche ai soggetti già autorizzati risponde all'esigenza di bilanciare l'interesse alla salvaguardia delle attività economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie la quale rientra nell'ambito delle esigenze di tutela della salute, in linea con i principi fissati dall'art. 32 della Costituzione. Non vi possono essere situazioni franche da una verifica periodica perché altrimenti ciò significherebbe sottrarre totalmente i soggetti già autorizzati da ogni possibilità di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi d'imparzialità e di par condicio tra operatori del settore.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/11/2018, n. 1632)

Le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco sono dirette al perseguimento di finalità di carattere socio-sanitario e a definire misure di prevenzione atte a garantire la tutela di specifiche fasce "deboli" della popolazione (come tali estranee rispetto alla materia della tutela dell'ordine pubblico, rimessa in via esclusiva allo Stato);sono anche dirette al perseguimento di finalità attinenti al governo del territorio, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano e dell'ordinata viabilità, oltre che al contenimento dell'inquinamento acustico.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/11/2018, n.1657)

La distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, pur non sicura e quindi fonte di continue incertezze sul piano applicativo, viene ricondotta all'accertamento che la cottura o la manipolazione dei cibi sia effettuata, o non, all'interno dei locali dedicati all'attività dell'esercizio pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura. Solo ove ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristorazione, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione per la tipologia « A » del citato art. 5, sicché non è soggetto a sanzione amministrativa l'esercente che, essendo munito della licenza abilitante alla somministrazione di prodotti di gastronomia, abbia offerto al consumo cibi che siano il risultato di una semplice attività di composizione di materie prime o che vengano somministrati al cliente previa sola eventuale operazione di riscaldamento.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 15/10/2018, n.1430)

Comuni e Province

Il termine di cui all'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, entro il quale concludere il procedimento di approvazione del bilancio consuntivo non ha carattere perentorio con la conseguenza che, laddove non sia rispettato, non determina lo scioglimento automatico dell'organo consiliare comunale**.**
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 29/10/2018, n. 1511)

E’ consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 306/2015). Sono legittime disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3085/2015). La pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma e purché ciò, consentendo la localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073), sulla base di condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili.

(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 13/12/2018, n.1802)

Edilizia ed Urbanistica

La trasformazione di un solaio di copertura in terrazzo praticabile necessita di permesso di costruire in quanto concreta un intervento di ristrutturazione edilizia comportando incremento della superficie dello stabile.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 3/01/2018, n. 24)

E' illegittima l'ordinanza di demolizione emanata prima del decorso del termine di legge di sessanta giorni perché possa dirsi formato, relativamente all'istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente, il silenzio-rifiuto.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 20/02/2018, n.271)

La demolizione consegue alla previa definizione negativa del procedimento di sanatoria, né può ritenersi che la sola pendenza del giudizio innanzi al TAR, in difetto di pronuncia cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, osti alla naturale prosecuzione del procedimento.
Il decorso del tempo dall'accertamento non è ostativo alla irrogazione della sanzione ripristinatoria, che resta doverosa a prescindere dal tempo trascorso e senza che, in ragione di questo, possa configurarsi alcun affidamento (cfr. Ad. Plenaria, n. 9/2017).
La mancata indicazione, nell'ordinanza di demolizione, della superficie da acquisire al patrimonio in caso di inottemperanza non inficia la legittimità della sanzione, ben potendo, tale superficie, essere meglio definita in sede di provvedimento acquisitivo, ai fini della corretta trascrizione.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 12/10/2018, n.1420)

Stante la limitazione dell'accertamento commesso al solo profilo – di natura squisitamente formale – dell'avvenuto o meno riscontro, da parte dell'Amministrazione, all'istanza medesima – gli interventori ad opponendum non hanno titolo ad opporsi ad una decisione che, in ipotesi, accerti l'inadempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di riscontrare tale istanza, con un provvedimento espresso e motivato (sorgendo il loro interesse, se del caso, soltanto dopo che il Comune, con l'accogliere eventualmente l'istanza de qua, ne affermasse – contrariamente a quanto dagli stessi interventori sostenuto – la natura espropriativa, e dunque l'obbligo di procedere a conferire una nuova disciplina urbanistica ai terreni, di proprietà dei ricorrenti). L'intervento in oggetto, collocandosi in una fase ampiamente prodromica alla decisione dell'Amministrazione, circa la natura dei vincoli de quibus, è, dunque, meramente emulativo.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/11/2018, n. 1567)

Allorquando l'amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero le ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – e, in particolare, il proprietario limitrofo, portatore, in quanto tale, di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – può fondatamente tutelarsi giurisdizionalmente contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l'inerzia degli organi comunali.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 27/11/2018, n. 1731)

L'art. 11, comma 1, del T.U. dell'edilizia, prevedendo che "*Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo*", attribuisce un particolare *favor* nel riconoscimento del titolo abilitativo, da parte delle amministrazioni, a coloro che sono nella titolarità del diritto di proprietà, non richiedendo alcun altro requisito legittimante in proposito.
La seconda parte della norma, poi, consente il rilascio anche sulla scorta di diritti reali minori o di diritti reali di godimento, parlando, con locuzioni di carattere ampio e generale, della titolarità di "*un idoneo titolo di godimento sull'immobile*" (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 13/09/2018, n. 2065) oppure di un "*titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria*" (T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 02/11/2018, n. 1640).
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 20/12/2018, n.1820)
Il regime semplificato previsto dall'art. 11 del d.p.r. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ivi compreso il connesso meccanismo di silenzio assenso, è da intendersi circoscritto all'autorizzazione paesaggistica in senso stretto, ossia al titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi di lieve entità (elencati nell'allegato B al regolamento) ancora non eseguiti.
Esso non può invece considerarsi applicabile – in via di interpretazione analogica, piuttosto che estensiva – al distinto istituto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (o dell'autorizzazione paesaggistica postuma) ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, avente per oggetto interventi già eseguiti sine titulo.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 6/12/2018, n.1756)

Secondo l'art. 146, co. 8 "*Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti*".

L’uso dell’avverbio “limitatamente” non lascia alcun adito a dubbi su quale sia la competenza che la Soprintendenza debba esprimere nell’ambito del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica considerando che, ai sensi dell’art. 12 R.D. 16.3.1942 n. 262, c.d. “preleggi”, nell’applicazione della legge, l’interpretazione della disposizione debba essere condotta, in via prioritaria, secondo un canone di tipo letterale.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 6/12/2018, n. 1758)

I termini di conclusione del procedimento abilitativo paesaggistico sono non già perentori, bensì acceleratori, sicché la relativa scadenza si risolve a favore, piuttosto che a discapito, del soggetto richiedente, ammesso a tutelarsi contro l’inerzia amministrativa con i rimedi (anche giurisdizionali) all’uopo apprestatigli dall’ordinamento.
La fissazione di termini, sia per l'espressione del parere soprintendentizio sia per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente territoriale a tanto deputato, ha una funzione meramente sollecitatoria, volta a far concludere in tempi brevi il procedimento da parte delle autorità tutorie. Ne consegue che il decorso dei termini in parola è insuscettibile di comportare la perdita del potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza rivoltale e, in questo senso, nessuna ricaduta invalidante si determina in capo al provvedimento tardivamente adottato.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 06/12/2018, n. 1761)

Elezioni

Per quanto riguarda la presentazione di fogli ‘spillati’ si deve tenere conto di elementi certi ed obiettivi che consentano di ritenere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza di contribuire a presentare una determinata lista: non possono avere alcuna rilevanza giuridica quei singoli fogli che non contengano il richiamo alla lista che si intende presentare e, dunque, che si possano utilizzare nei modi più diversi, anche nel corso della medesima competizione elettorale: la raccolta delle firme deve, quindi, essere effettuata con un “modulo completo” degli elementi necessari, in modo da evitare che gli elettori possano firmare un foglio inidoneo a permettere il proprio collegamento logico ad una specifica formazione politica.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 17/05/2018, n. 754)

*S*otto il profilo del regime delle impugnazioni, il legislatore pone una netta cesura tra la fase degli atti preparatori e quella delle operazioni elettorali vere e proprie, ne discende che l'aver impugnato i primi nel rispetto del termine ordinario non esime l'interessato dal proporre autonoma impugnazione avverso le seconde entro il termine

dimidiato per esse specificamente stabilito; in difetto, non soltanto va esclusa l'operatività del meccanismo di caducazione automatica per derivazione, ma deve inoltre ritenersi che venga meno l'interesse al ricorso proposto nei confronti degli atti preparatori, dal cui annullamento il ricorrente non potrebbe evidentemente trarre più alcun beneficio.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 25/09/2018, n. 1326)

Sebbene in materia elettorale la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità in sede di scrutinio dei voti sia più attenuata, è comunque necessario che il ricorrente fornisca un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate, non essendo una, seppur precisa, descrizione del numero delle schede e delle modalità di voto che formano oggetto della censura sufficiente ad adempiere all'onere probatorio incombente su parte ricorrente laddove non vi sia nemmeno un qualunque valido indizio di natura documentale dei vizi allegati.

(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 09/10/2018, n. 1405)

Esecuzione giudicato

Va accolto il ricorso per l'ottemperanza qualora, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 104/2010, avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1 D.L. n. 669/1996.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1715)

Il vincolo conformativo del giudicato consiste in un limite negativo per l'Amministrazione, che, in sede di riesercizio dei poteri, non deve incorrere nei vizi già accertati in sede giudiziale; senza inficiare, pertanto, né i poteri non ancora esercitati, la cui latitudine è fissata dal "giudicato", né gli atti non oggetto del giudizio.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30/11/2018, n.1749)

Nel giudizio di ottemperanza non può accogliersi la richiesta di astreintes, ravvisandosi ragioni ostative nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza pubblica ed in particolare degli enti locali.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/12/2018, n. 1782)

Nel giudizio di ottemperanza, la decisione passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, se versati dalla parte ricorrente, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/12/2018, n. 1784)

Espropriazione per pubblica utilità
L'art. 42-bis, comma 1, D.P.R. 327/2001, riconosce all'Amministrazione il potere di disporre l'acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile, con corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito. Tale potere è da considerarsi espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi, salvo che nei casi di giurisdizione estesa al merito, di modo che la valutazione degli interessi in conflitto e la decisione di procedere all'acquisizione sanante afferisce necessariamente alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514; id. Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696).
(T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30/11/2018, n. 1748)

Istruzione
In materia di parità scolastica e di disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, gli istituti legalmente riconosciuti, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale così come quelli rilasciati dalla scuola statale, costituiscono una tipologia di scuola paritaria.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1551)

Processo amministrativo
Ai fini della giurisdizione, la prospettazione delle parti non rileva in quanto è il petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in base alla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto la causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi costituiscono manifestazione a radicare la specifica giurisdizione.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1706)

Nel caso in cui il Giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'Amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o

la cessazione della materia del contendere, rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all'originario ricorrente, atteso che l'adozione non spontanea dell'atto conseguenziale, con cui l'Amministrazione dia esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 24/10/2018, n.1490)

La regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale, fissata dall'art. 8, d. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199, risponde ad una ratio di tutela non già dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (divieto del ne bis in idem) e trova applicazione, pertanto, non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ovvero vi è identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito, ma anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione; in sostanza la regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale deve sempre ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa ratio.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07/05/2018, n.700)

Professioni e mestieri

In materia di esami per l'abilitazione alla professione forense, poiché la regola dell'anonimato risulta rispettata nelle operazioni di rimescolamento, è legittima - e ispirata ad un criterio di semplicità organizzativa e di trasparenza - la determinazione delle sottocommissioni di esame di suddividere gli elaborati, ai fini della correzione, tenendo conto del numero progressivo già attribuito in precedenza.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/11/2018, n. 1668)

Pubblico Impiego

In materia di procedura di mobilità del personale docente, ex art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/11/2018, n. 1673).

Sicurezza pubblica

In materia di diniego di rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata, all'Amministrazione non può limitarsi a indicare la mera esistenza di una condanna come presupposto della decisione, bensì deve valutare l'affidabilità del soggetto prendendo in considerazione fatti e circostanze ad incidere sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1594)

La lite attinente al riconoscimento dello status di "Vittima del dovere" e dei connessi benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale, anche qualora la relativa indennità sia riferita ad un dipendente pubblico non contrattualizzato, quale il militare, in ragione della natura prevalentemente assistenziale del relativo diritto soggettivo.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1711)

La previsione contenuta nell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, ha carattere generale, riconoscendo pertanto al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost..
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/11/2018, n. 1720)

Stranieri

In materia di revoca delle misure di accoglienza, è irrilevante la qualificazione del centro di accoglienza all'interno del quale si è realizzata la condotta violenta da parte dello straniero; il richiamo al previgente art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, deputato, tra l'altro, a stabilire le modalità di accesso al sistema di accoglienza, è utile soltanto ad individuare la competenza territoriale dell'organo prefettizio.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1701)

Il provvedimento di rifiuto della richiesta di protezione internazionale assume efficacia definitiva una volta che il Tribunale ha respinto il relativo ricorso, pur in pendenza di un'eventuale impugnazione.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1702)

In materia di immigrazione l'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo periodo (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali.
(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/11/2018, n. 1707)

*

Tabella predisposta con la collaborazione delle tirocinanti Rita Sessa e Rita Tussellino, anche attraverso lo studio della rivista on line della Giuffrè sito intranet della Giustizia Amministrativa.